



Bruxelles, 8 maggio 2024
(OR. en)

9680/24

Fascicoli interistituzionali:
2022/0407(CNS)
2022/0410(NLE)
2022/0409(CNS)

FISC 104
ECOFIN 555

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9469/24
Oggetto:	Pacchetto sull'IVA nell'era digitale: a) Progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale = <i>Orientamento generale</i> b) Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale = <i>Accordo politico</i> c) Progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA = <i>Accordo politico</i>

I. INTRODUZIONE

1. L'8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto intitolato "L'IVA nell'era digitale", contenente tre proposte:
 - una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (la direttiva modificativa)¹;
 - una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale (il regolamento modificativo)²; e
 - una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA (il regolamento di esecuzione modificativo)³.
2. Le tre proposte perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) si prefiggono di modernizzare il processo di fatturazione passando alla fatturazione elettronica generalizzata e aggiornando gli obblighi di comunicazione ai fini dell'IVA tramite la standardizzazione delle informazioni che i soggetti passivi devono trasmettere su ciascuna operazione, il che contribuirebbe a combattere la frode fiscale (parte "obblighi di comunicazione digitale");
 - b) intendono affrontare le sfide poste dall'economia delle piattaforme ai settori tradizionali in termini di parità di condizioni, rafforzando il ruolo delle piattaforme nella riscossione dell'IVA quando queste facilitano la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri (parte "economia delle piattaforme"); e
 - c) sostengono l'obiettivo di ridurre la necessità di registrazioni IVA in più Stati membri dell'UE ampliando i sistemi esistenti dello sportello unico e dell'inversione contabile e migliorandone il funzionamento (parte "registrazione unica ai fini dell'IVA").

¹ Doc. 15841/22.

² Doc. 15842/22.

³ Doc. 15843/22.

3. Il 3 marzo 2023 il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere sul pacchetto⁴. Il 27 aprile 2023 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere sul pacchetto⁵. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nella plenaria del 22 novembre 2023⁶.

II. QUESTIONE CHIAVE

4. Grazie agli sforzi compiuti durante le presidenze precedenti, il lavoro tecnico sui testi è stato ultimato e i testi sono ora in linea di massima accettabili per tutte le delegazioni, tranne per una questione fondamentale, vale a dire il regime del prestatore presunto per i servizi di locazione di alloggi a breve termine e i servizi di trasporto di passeggeri su strada.
5. Nel dibattito orientativo svoltosi nella sessione del Consiglio ECOFIN del giugno 2023, è emerso un consenso generale sulla necessità di un ruolo più ampio delle piattaforme nella riscossione dell'IVA sui servizi di locazione di alloggi a breve termine e sui servizi di trasporto di passeggeri. Tuttavia, vari Stati membri hanno espresso preoccupazione in merito al modello di "prestatore presunto" e alcuni ministri hanno chiesto un certo margine di manovra riguardo al regime fiscale per la locazione di alloggi a breve termine.
6. Nei suoi testi di compromesso la presidenza spagnola ha adeguato la definizione di locazione di alloggi a breve termine allo scopo di concedere agli Stati membri sufficiente flessibilità per tenere conto delle specificità nazionali nella tassazione del settore della ricettività attraverso il diritto nazionale. Un gruppo di Stati membri non era tuttavia ancora in grado di sostenere questa soluzione e ha chiesto che fosse concessa una maggiore flessibilità e che si tenesse conto della preoccupazione di una delegazione riguardo alla neutralità dell'IVA.

⁴ Doc. 7071/23.

⁵ Parere del Comitato economico e sociale europeo, "L'IVA nell'era digitale", doc. ECO/606, <https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2022-06315-00-00-AC-TRA-IT.docx/content>.

⁶ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0421_IT.pdf; risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0422_IT.pdf.

7. La presidenza belga ha risposto a tali preoccupazioni offrendo agli Stati membri la possibilità di impedire che il regime del prestatore presunto si applichi alle piccole e medie imprese (PMI). La soluzione ha raccolto il sostegno di tutte le delegazioni tranne una; tale delegazione ha formulato una riserva politica. La presidenza ritiene tuttavia che il compromesso sia fragile e non possa essere ulteriormente modificato senza perdere il sostegno di altre delegazioni.

III. PROSSIME TAPPE

8. La presidenza belga è convinta che i testi di cui al doc. 9681/24 (direttiva modificativa), al doc. 9683/24 (regolamento modificativo) e al doc. 9684/24 (regolamento di esecuzione modificativo) rappresentino un compromesso equilibrato, che dovrebbe essere accettabile per tutte le delegazioni.
9. Se il Consiglio raggiungerà su tale base un orientamento generale sul progetto di direttiva modificativa, viste le differenze sostanziali tra la proposta della Commissione e l'ultimo testo di compromesso della presidenza presentato per un orientamento generale, si dovrà decidere di consultare nuovamente il Parlamento europeo sul testo. Tenuto conto della scadenza delle misure speciali di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE alla fine del 2024, che creerebbe un vuoto normativo e che occorre affrontare nella direttiva in questione, il Parlamento europeo potrebbe essere invitato a formulare un parere sul testo del Consiglio quanto prima e in ogni caso entro il 10 dicembre 2024.
10. In questo contesto si invita il Consiglio a:
- a) risolvere la rimanente questione descritta nella sezione II della presente nota;
 - b) raggiungere un orientamento generale sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, sulla base del testo che figura nel doc. 9681/24;

c) raggiungere un accordo politico:

- sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale, sulla base del testo che figura nel doc. 9683/24; e
- sul progetto di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA, sulla base del testo che figura nel doc. 9684/24;

d) approvare le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione e le dichiarazioni del Consiglio che figurano nell'allegato della presente nota e iscrivere nel processo verbale del Consiglio.

Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

In riferimento all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE Il Consiglio e la Commissione convengono di valutare la necessità di estendere la definizione di "vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi" alle cessioni di beni dai depositi doganali dell'UE nel contesto dei prossimi negoziati sulla proposta relativa all'ambito di applicazione dell'IOSS (soglia di 150 euro), tenendo conto dei possibili effetti di tale estensione in termini di evasione e frode.

In riferimento all'articolo 262 del doc. 9681/24 Il Consiglio e la Commissione convengono di valutare la necessità di rafforzare il quadro di cooperazione amministrativa in materia di IVA per garantire che gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione prevista all'articolo 262, paragrafo 1, secondo comma, che consente di escludere gli acquirenti di beni e i destinatari di servizi dall'obbligo di comunicare i dati relativi a tali operazioni transfrontaliere, forniscano informazioni tempestive allo Stato membro del fornitore o del prestatore ogniqualvolta sia necessario. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, ove appropriato, una proposta legislativa.

Dichiarazione del Consiglio

In riferimento all'articolo 59 quater del doc. 9681/24 Il Consiglio invita la Commissione a riesaminare, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, il valore e l'ambito di applicazione della soglia stabilita all'articolo 59 quater della direttiva 2006/112/CE.

In riferimento allo sportello unico per le importazioni obbligatorio Il Consiglio continuerà a lavorare su altri elementi della proposta per quanto riguarda gli incentivi all'utilizzo dello sportello unico per le importazioni nel quadro dei negoziati sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/11/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (fascicolo interistituzionale 2023/0158 (CNS)) al fine di raggiungere quanto prima un accordo.

In riferimento all'entrata in applicazione Il Consiglio riconosce le sfide che l'attuazione del nuovo sistema di comunicazione comporta dal punto di vista informatico per le amministrazioni fiscali e i soggetti passivi, in particolare le PMI. Per questo motivo si raccomanda un approccio graduale all'attuazione della fatturazione elettronica, in particolare per gli Stati membri che introducono obblighi di comunicazione digitale per le cessioni e prestazioni a se stessi e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fra soggetti passivi nel loro territorio. Gli Stati membri potrebbero prevedere fasi successive per l'attuazione dell'obbligo di emettere fatture elettroniche per le operazioni interne diverse da quelle soggette agli obblighi di comunicazione digitale transfrontalieri, sulla base delle dimensioni dei soggetti passivi interessati, in vista dell'entrata in vigore della riforma in tutta l'UE, per quanto riguarda la fatturazione elettronica e la comunicazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2030.